



Estratto da Bollettino Storico Alta Valtellina n. 14, Bormio 2011

# **BOLLETTINO STORICO ALTA VALTELLINA**



N. 14 - Anno 2011

# I pascoli tra le nuvole

## (locazione delle montagne di Oltöir e Pröfa nel sec. XVIII)

Remo Bracchi

### *La transumanza interna*

La causa è sempre stata la stessa, fin dal suo principio, che era come da sempre: l'angustia della valle, chiusa dal degradare delle pendici dei due versanti opposti, fino a formare, nel loro punto di incontro, una barriera quasi invalicabile, intagliata nella loro originaria sutura soltanto da un varco di pochi passi dal corso dell'Adda, come conseguenza di un'erosione durata millenni. Il greto, allargandosi di non molto, appena sopra la stretta, non permetteva ai prati che un breve spazio di terra per distendere il proprio verde. In tempi più remoti neppure quello, perché le piene del disgelo a primavera inoltrata e quelle dei temporali nell'autunno precoce sconvolgevano ogni ripresa di vita tra le anse create fuori di ogni attesa dalle alluvioni di ogni passato più recente, aprendo capricciosamente vie sempre diverse e imprevedibili tra gli ontani devastati, disposti ciascuna nuova volta a ricrescere. Le strade non percorrevano allora il fondovalle e le case si mantenevano su un insediamento di sicurezza a monte del letto del fiume, dove la costa offriva i lunghi gradini elaborati dal restringersi dei ghiacciai durante la loro ritirata, a una distanza ideale per non essere lambite dal gonfiarsi delle acque.

I campi occupavano la fascia di terra più vicina agli insediamenti, allo scopo di facilitare la loro lavorazione e il trasporto dei prodotti nei solai e nelle cantine. Il fieno falciato in basso non avrebbe permesso di allevare se non un ridottissimo numero di animali da latte. I pascoli ricavati dalle radure nei boschi, appena sopra gli abitati, non assicuravano la sopravvivenza del bestiame se non per un breve periodo dopo lo scioglimento delle nevi, obbligandolo poi a salire fino oltre il limite delle piante d'alto fusto, per non consumare l'erba, lasciata in riposo dopo la prima pastura, nella previsione che sarebbe stata necessaria al rientro dalla monticazione, per tutto il tempo che doveva intercorrere in attesa dell'inverno, quando le nevi



avrebbero di nuovo coperta ogni cosa.

I pascoli d'alta quota costituivano così una delle risorse più importanti per l'integrazione dell'avara economia dei piccoli allevatori, in pratica, nel tempo che ci è rimasto alle spalle, di ogni nucleo familiare, che cercava in questo modo di incrementare la propria stalla col numero più alto di capi possibile, fino a sfidarne non di rado la sopravvivenza. Ogni bestia allevata avrebbe permesso di sfamare coi prodotti della lavorazione del latte e con la propria carne le bocche sempre in sovrannumero che attorniavano le tavole tre volte il giorno. L'alpeggio doveva protrarsi per l'intero arco di giorni che le più fortunate primavere un po' frettolose e i più prodighi autunni pigritanti negli ultimi tepori avessero permesso. Ci si portava in quota a tappe successive, sostando nei maggenghi dislocati lungo la salita, di mano in mano che le nevi si andavano riducendo. E si tornava a valle soltanto dopo aver consumato fino alla radice le ultime erbe dei prati e dei boschi intermedi.

### *Memorie delle assemblee di Comunità*

Nel volume *Tutti at un animo. Verbali della Honorata Vicinanza di Morignone 1716-1806* (Bormio 1989) sono fedelmente annotate le decisioni prese dai capifamiglia nei loro periodici raduni per il protrarsi dell'arco di tutto un secolo, contrassegnate dalla firma di vari notai, eccezionalmente di altri personaggi rappresentativi, sempre per esplicito incarico della Comunità, come di volta in volta si precisa. Nelle adunanze, che venivano convocate a data da stabilire, quando lo avesse richiesto la necessità di giungere a qualche soluzione importante e condivisa, erano trattati tutti gli argomenti che si ritenevano di pubblico interesse per la vita associata, civile e religiosa, secondo un'antica consuetudine di democrazia a partecipazione diretta. Una necessità sempre insorgente sembra quella della solvenza dei debiti di Vicinanza, contratti per provvedere alla manutenzione di strade e ponti, devastati talora dalle piene anche più volte nello stesso anno, per pagare i molti "deputati" eletti per provvedere all'esecuzione delle decisioni votate a maggioranza, per formare gli estimi, per promuovere opere civili (la progettata scuola di paese) e religiose (riparazione delle chiese, del cimitero o per la creazione di nuove strutture) e, quando se ne fosse presentata la triste evenienza, perfino per provvedere di vettovaglie e di altre forniture le soldatesche in transito.

Tra i cespiti principali che dovevano concorrere a incrementare le entrate, si ricordano le locazioni dei beni comunali, i pedaggi, l'affitto delle montagne, la riscossione dell'eratico degli alpeggi e talvolta anche di quello imposto "in basso", le tassazioni commisurate in proporzione all'accumulo di beni immobili fatti affluire nel proprio patrimonio dall'iniziativa di ogni ramificazione familiare (case, stalle, campi e prati) e all'ammontare del

numero dei capi di bestiame allevato in casa, da denunciare scrupolosamente al momento della compilazione degli estimi (il “catasto” del tempo), e il versamento di un vicinatico annuo (imposta di residenza per i forestieri). Nei casi di più urgente pressione dei debiti, si imponeva a tutte le famiglie di contribuire al bene comune col versamento di una metà o di un quarto dell’ammontare totale degli estimi e un vicinatico anche a carico dei nuclei familiari residenti in modo stabile sul territorio (per focho).

Il giorno 11 aprile dell’anno 1735 il Consiglio incaricò il notaio sottoscrittore di redigere in modo inequivocabile: «li Antiani d’homini che sortirano, circa *alli danari consegnati da ser Gian Antonio Iacomello et io Daniel Facino, che sono lire 370, quali danari sono li danari delle montagne di Proffa et Noltoir*, che sono zechini n° 12, onghari 2 et altra monetta per andare alle dette lire 370, non possino sminuire detta somma de danari senza participatione della Vicinanza, ma bensì che detti danari debino servire per estinzione di qualche capitale, dove la Vicinanza stimerà meglio» (n. 30, pp. 104-107).

Tra le iniziative che si ripresentavano a scadenze quasi fisse e possibilmente non dilazionabili, per non perdere l’opportunità di un suo vantaggioso sfruttamento, è certamente da inserire quella di verificare per tempo, a ogni primavera, le condizioni dei pascoli comunali, e di stabilire la loro assegnazione a locatari che ne avessero fatto richiesta, i quali, come controparte, si dovevano dichiarare disposti a migliorare con bonifiche le aree destinate alla libera uscita degli animali in monticazione, sgomberandole dai sassi caduti dai roccioni durante la stagione del disgelo e dall’invasione di ginepri, cespugli di ontano di monte e rododendri, pervicacemente riemergenti dalle radici mutilate tra le erbe novelle. In una adunanza del 1796 si precisa: «qual miglioramento sia in tagliare boschi, sbandire e strapare zenebri, mallosse etc., levare via sassi e simili etc.; e in caso di detta operazione e fedel servitù, quale non vinisse fatta overo solo in parte, fitarsi a chi meglio etc., e per accrescere etc., ed essi locatari siano convenibil(mente puniti) per la sua mancanza» (n. 98, 1796, luglio 24). Al locatario di Albiola era inoltre richiesto di apportare le ristrutturazioni necessarie al mantenimento della malga, la “casina” (n. 98, 1796, luglio 24).

I beni che non erano di proprietà privata, come pascoli, boschi, alpeggi (“montagne”), appartenevano alla Vicinanza, che li amministrava con grande autonomia, salvo quanto era stabilito dagli Statuti di Bormio. Le “montagne” assegnate da tempi lontani alla Vicinanza di Morignone erano tre: *Oltöir*, *Prôfa* (con *Réa*) e *Albiòla* (una sezione dell’attuale Val Viola), le quali venivano affittate di preferenza a Vicini, ma in caso di loro rinuncia o quando la produzione d’erba lo permetteva, anche a pastori che provenivano da fuori, i cosiddetti “tesini”, risalenti dal basso corso del Ticino, dove tornavano poi a svernare. La locazione degli alpeggi, come pure l’uso dei pascoli erano soggetti a una tassa detta “erbatico”, riscossa



*Profa Bassa (foto di Massimo Dei Cas, [www.paesidivaltellina.it](http://www.paesidivaltellina.it), per gentile concessione)*

da parte del Comune o delle Vicinanze stesse.

I Consigli dedicati allo sfruttamento dei pascoli, tanto di quelli d'alta quota, quanto di quelli "al basso", tra loro complementari, non compaiono a data fissa, ma si rivelano per lo più in circostanze occasionali, all'insorgere dell'urgenza di una loro locazione, non ancora confermata al momento più opportuno per l'inizio della salita ai monti da parte dei previsti interessati locali, che di solito ne richiedevano l'uso, quasi per non venire meno a una tradizione di famiglia, decorsa attraverso le generazioni. A norma degli Statuti, la cessione a pastori provenienti dal di fuori non doveva avvenire prima di conoscere le decisioni del Consiglio di popolo (StatCBorm c. 293: "donec factum fuerit Consilium de populo annuatim"), al quale spettava di valutarne l'opportunità in base alla disponibilità di erba offerta dall'annata, qualora fosse stata ritenuta in eccedenza rispetto al fabbisogno della Comunità.

Lo stesso dovette essere capitato anche nelle riunioni di tutte le honorate Valli nei Consigli generali della Magnifica Terra. Lo si deduce dalle numerosissime riapparizioni dei problemi connessi con l'uso di malghe, maggenghi, pascoli e ascolti, sentiti, tensi, "arestivi", coste, ronchi, gerbidi, senza che mai alla loro soluzione sia stata riservata una trattazione apposita, che ne affrontasse in modo organico tutti i risvolti nel loro complesso. Nella catalogazione dei capitoli non si trova infatti nessuna loro sistemazione intorno a un nucleo compatto che ne aggregasse le norme sparse, come



si riscontra invece per altri argomenti, se non forse, in parte, per quello destinato alla definizione dei “sentiti” e all’assegnazione fra i “tensi” di terreni in forte pendio, eccessivamente spogli di alberi, che incombevano sugli abitati con minaccia sempre in agguato di lavine e di frane (cc. 193 ss.).

### *Le decisioni del Consiglio per la locazione dei pascoli*

Cominceremo col riportare il testo delle decisioni delle adunanze, seguendo il loro inserimento nella raccolta in scalarità cronologica, attraverso una scansione completa dei *Verbali della Honorata Vicinanza di Morignone*.

Il luogo previsto per il ritrovo, per una tradizione ormai consolidata, era stato messo a disposizione dalla comunità religiosa: «Congregati li Vicini della Vicinanza di Morignone al numero maggiore *nella solita stua della casa della veneranda chiesa di Sant’Antonio*, logo sudetto» (n. 13, li 3 maggio 1731). Soltanto eccezionalmente, forse a causa del numero eccessivo dei partecipanti, troviamo annotato: «Convocatti li Vicini di Morignone nel piazza apresso alla sacristia della veneranda chiesa di S. Antonio di Padoa» (n. 82, li 15 luglio, anno 1787).

5 - L’anno 1725, adì 29 aprile.

Prima, essendo *d’affittare le montagne d’Oltoir (et) Proffa*, danno ampla e tottale facultà alli Antiani d’homini ser Gioan Antonio quondam Giuseppe Iacomelo et ser Bonetto Bonetto di affittare dette montagne alli vicini mede(s)mi che le hanno godute li anni pasati, pagando il solito fitto come al solito, et che detti Antiani d’homini abino ampla autorità di farli la locatione per anni tre, cioè per il 1725, 1726, 1727 inclusive [...].

Anchora per quarto partito fu ordinato et stabilito che li Vicini che hanno (?) la montagna siino obligati ali 20 di maggio a metterle in montagna per non consumare l’erbe de Vicini abbasso, et in casso che dimorasero più longo tempo, possino essere convenuti per l’erbatico a basso, oltre quello della montagna, a discrezione delli Antiani d’homini, et inoltre che li Antiani d’homini possino et debino impore et scodere quell’erbatico che per suo giuramento et discriptione [“discrezione”] stimerano giusto da quelli Vicini che hanno (h)auto il loro bestiame tanto grosso come minuto, che abbi consumate l’erbe giù qui a basso [...].

In fede prete Antonio Mancino Vicecurato, per ordine ho scritto (pp. 26-33).

13 - Li 3 maggio 1731.

Congregati li Vicini della Vicinanza di Morignone al numero maggiore *nella solita stua della casa della veneranda chiesa di Sant’Antonio*, logo sudetto, dove fu ordinato per partiti fatti come segue [...].



2° Fu ordinato per partito fatto di affittare le montagne di Noltoir et Proffa a ser Gioan Antonio Faccino et a Giacomo Proffa per il fitto di lire trecento, dico lire 300 per l'anno, con libertà alli mede(s)mi locatori di poter *affittare l'alpe di Noltoir sino al Rez delle bag(h)e a pegorari*, avendo dato incombensa alli honorati Antiani d'huomini di farli la locatione per tre anni, cioè per l'anno presente 1731, 1732 et 1733.

Io Lorenzo Giacomello ho scritto li presenti partiti per comissione delli Vicini, così pregato (pp. 56-57).

15 - Li 14 ottobre 1731.

Congregati li Vicini della Vicinanza di Morignone al numero maggiore nella solita stua a Sant'Antonio, dove fu fatto partito che *queli Vicini che (h)anno hauto s(alvo) h(onore) bestiame nelle montagne di Noltoir et Proffa, siano obligati a pagare l'erbatico ancora a basso* come fano ancora quelli che dano in Ombraglio, a riserva delli locatari di dete montagne, etc.

In fede. Io Lorenzo Giacomello ho scritto per comissione (pp. 62-63).

17 - Li 1 marzo 1733 in Murignone, comune di Bormio.

Radunati li Vicini della honorata Vicinanza di Murignoni nella stua della veneranda chiesa di Sant'Antonio di Padova, doppo longo discorso fatto sopra la *montagna di Proffa*, et doppo d'haver interrogato li locatari proprij se la volevano tratenerla, essendo il suo arbitrio ancora per l'anno presente 1733, come alla locazione loro fatagli, et in presenza di tutta la Vicinanza et di me notaro sottoscritto, hanno detto che la licenziavano, onde li Vicinzi, senza però verun pregiudizio delle sue ragioni, hanno fatto partito di *locarla alli pastori, cioè a pegorari*, non licenziando però la Vicinanza delli locatari, sino a tanto che detta Vicinanza non sarà sicura di poterla fittare, et a questi patti li detti locatari, cio(è) ser Gioan Domenico Facino, a nome del quondam ser Antonio Facino fratello, et ser Giacomo Proffa hanno acconsentito in publico, onde è seguito il partito come avanti, con dare l'autorità alli Antiani presenti di scrivere a quel pastore che di già ha detta montagna richiesta, et di potergli fare la locatione per un anno solo o per più anni come piacerà a detto pastore, et però per il prezzo per ogni anno di lire 260, et al ultimo ["come ultima proposta"] per lire 215, et non aliter, qui sic etc., con pato però che volendo detto pastore fare locatione per un anno solo, possino detti Antiani fargela con tutte quelle circostanze etc., et di più con obligare detto pastore che a meza estate sij obligato a significare a detta Vicinanza se vole proseguire nella detta locatione opure innovare li patti, et che detta libertà habbi ancora la Vicinanza, quia sic etc.

In fede. Io Daniel Facino notaro ho scritto, così pregato (pp. 66-69).

30 - Li 11 aprile 1735 in Morignone.

Radunato il maggior numero de Vicini nella stua della veneranda chiesa



di Sant'Antonio di Padova, onde doppio longho discorso et ben formato ordine, è stato ordinato et concluso che li Antiani d'homini che sortirano, circa *alli danari consegnati da ser Gian Antonio Iacomello et io Daniel Facino, che sono lire 370, quali danari sono li danari delle montagne di Proffa et Noltoir*, che sono zechini n° 12, onghari 2 et altra monetta per andare alle dette lire 370, non possino sminuire detta somma de danari senza partecipazione della Vicinanza, ma bensì che detti danari debino servire per estintione di qualche capitale, dove la Vicinanza stimerà meglio. In fede. Io Daniel Facino ho scritto et letto in publica Vicinanza il detto partito et accettato, con che detti danari di subito fare il suo corso, senza dilonghagine. It(a) et in fide ut supra (pp. 104-107).

33 - Li 29 maggio 1735 in Murignono.

Radunato il maggior numero de Vicini in loco solito, è stato seguito partito d'ellegere due deputati assieme con li Antiani presenti, quali Antiani d'homini et deputati che verano eletti habbino l'autorità di *fitare Proffa et Rea et Nolteir*, primieramente di fare tutto il possibile di fitarle ossia locarle a locatari, cioè a chi ha beni in dette montagne, et di fitarle tutte due assieme potendo, et insoma che li Antiani d'homini et deputati habbino autorità di fare tutto ciò che sarà più utile a detta Vicinanza, cioè tanto di darle a locatari come anche a pastori, di fare tutto ciò sarà più d'utile a detta Vicinanza, et in caso che dette montagne non venissero fittate et che possino provare che qualche Vicino habbi goduto l'erba di dette montagne, quello si possi convertirlo per detta montagna, cioè per il prezzo che costa la detta montagna.

Quali Antiani sono ser Lion Folonaro et ser Jan Domenico Minetta et li deputati sono Cor(a)din Facin fratello di me infrascritto, et ser Antonio Nesina. Qual partito è stato letto in publica Vicinanza et da tutti accettato. In fede. Io Daniel Facino notaro ho scritto, così pregato (pp. 112-117).

37 - Li 3 maggio 1736.

Radunati li Vicini della Vicinanza di Morignone nella solita stua nella casa della veneranda chiesa di Sant'Antonio ad effetto di *affittare le montagne di Noltoir et Proffa alli Vicini che le (h)anno godute ancora li anni passati*, così dopo ben lungo discorso, non avendo la Vicinanza mai pottutto accordarsi con li Vicini di Noltoir per il fitto di detta montagna etc., così fu ordinato per partito fatto di affittare *solo la montagna di Proffa* alli infrascritti Vicini, quali sono cioè Bartolomeo Folonaro, Giacomo Proffa, Giuseppe Faccino, Giacomo Antonio Giacomello, Steffano Visino, Gioan Domenico Proffa et io sottoscritto, tutti in solidom, et questa per il fitto di lire 125 per anno, con questo che li sudeti locatari non possi pigliare nella sudetta montagna di Proffa dalli Vicini, soliti a pigliare la montagna di Noltoir, né del suo s(alvo) h(onore) bestiame, sin tanto che la Vicinanza non averà fittato ancora la sudetta montagna etc., havendo cio(è) data



*Profa Alta (foto di Massimo Dei Cas, [www.paesidivaltellina.it](http://www.paesidivaltellina.it), per gentile concessione)*

hautorità a messer Bonetto Bonetti, Antiano d'omeni, di farli la locatione in bona forma per sei anni, incominciando per l'anno presente 1736 sino l'anno 1741 inclusive.

Ancora (h)a ordinato che, se qualche Vicini metterà mano con il suo s(alvo) h(onore) bestiame a pascolare dell'erba della sudetta montagna di Noltoir, sin tanto che la Vicinanza non l'averà fittata, che quelli o quello sia convenutto per l'intiero fitto di lire 150, conforme si fittava detta montagna per li anni passati.

Ancora (h)a ordinato per partito fatto, tutti ben d'acordio, che per le *erbe giù al basso* sia osservato un partito fatto dalla Vicinanza sotto li 8 maggio 1729 scritto da ser Daniel Faccino nel presente libro,<sup>1</sup> cioè che chiunque gode più che otto giorni delle erbe del Comune, sij obligato a pagare per ogni s(alvo) h(onore) vaccha lire 1, soldi dieci; per ogni genis [“vacca che non ha ancora figliato”] lire 1, soldi 5; per ogni mug(h)er(a) [“giovenca di due anni”, Longa 164] lire 1; per ogni vitelli lire 0, soldi 12, et per ogni bestiame menutto lire 0, soldi 6, con questo però che quelli che (h)a bestiame menuto, abbi un poco di risguardo di tenerlo fuori delle pasture del bestiame grosso, et inoltre che li locatari della montagna di Proffa debbano levarsi con il suo s(alvo) h(onore) bestiame alla mettà del presente mese di maggio, per non consumare le erbe del Comune giù qui al basso.

<sup>1</sup> Sotto la data indicata dell'8 maggio 1729 (n. 11) appare un verbale di contenuto diverso da quello a cui si rimanda qui, «lite che la Vicinanza di Morignone ha (h)auto con li forestieri», a firma di Gioan Antonio Giacomello.



Io Lorenzo Giacomello ho scritto per ordine della vicinanza (pp. 124-131).

42 - Li di et anno come avanti, cioè li 23 giugno 1743.

Fu nella detta radunanza proposto dalli honorati Anziani d'omeni qualmente vi sono *ancora di fittare le montagne di Noltoir et Proffa*, così dopo molti discorsi fatti, fu per partito fatto di fittare *solo la montagna di Proffa* per questo anno presente alli Vicini che l'(h)anno goduta ancora l'anno passato per il solito fitto di lire 125, stante che li Vicini soliti a godere la montagna di Noltoir non si sono accordati a pigliare la sua montagna come era il solito per il passato, avendo in vigore del detto partito datta autorità alli honorati Anziani d'omeni che, se li deti Vicini di Noltoir si risolvessero di pigliare detta montagna, che per l'anno presente di farli la locazione per il fitto di lire 100, con questo, se faranno la locazione ancora per due anni avvenire, per il fitto di lire 125 per anno, et caso che non si risolvesero a pigliarla a fitto et che qualche Vicini o Vicino che goderà dell'erba di detta montagna, et che si possa comprovare ancora con un testimonio solo degno di fede, quello o quelli possi essere convenuto per l'intiero fitto di detta montagna cioè di lire 125, et che quello o quelli che darà notizia alla Vicinanza se qualcheduni goderà dell'erba del Comune di detta montagna, quello sia essente delle sue gabelle che imponerà la Vicinanza quest'anno.

Io Lorenzo Giacomello (h)o scritto per ordine delli Vicini (pp. 142-145).

52 - Li 16 maggio, l'ano 1776.

Radunati la magior parte delli Vicini di Murignone nella stua granda, logho solito e chostume per fare Vicinansa, e dalli Anciani de uomini cioè ser Andrea Boneto et ser Antonio Pedrancino fu dato la preposta circha per *levare il bestiame menuto fuori della pastura del bestiame bovino* etc.; onde, dato il discorso sopra questo e tuti ben d'achordio, è seguito il partito così:

Nel Chanton di Tola è stato disegnato di partirsi della chasa chol bestiame menuto e andare drito per la trezenda e portarsi di sopra del poso<sup>2</sup> della Chostacia, e tirando drito dentro e fuori, restia di soto di ragione del bestiame bovino.

Nel Chanton di quelli di Leoni [ora *Culión*] è stato deseg(n)ato chosì, di partirsi delle chasa chon deto bestiame minuto e andare per la trezenda al bulio e portarsi drito per il rezo [“canalone, callaia di avvallamento”] di Noltoir e portarsi sino alli chantoni delle Novalene e, tirando fuori drito al Sasio dela Frachada, di soto restia di ragione e riservata per il bestiame bovino.

Nel Chanton di Sant Bortolomeo è stato determinato chosì, di partirsi per

<sup>2</sup> Se il termine è stato trascritto con *s*, del resto non del tutto sicuro, in luogo di *z*, potrebbe significare “pozzo”. Occorre tuttavia ricordare che a Frontale abbiamo un luogo che si chiama *al Pòs di cōrf* “il luogo di sosta dei corvi”, dove gli alpigiani si fermavano per riprendere fiato durante la dura risalita verso Boér (Dario Cossi).



la trezenda più chomoda a meno dano e portarsi di sora del Sasio della Fracha(da) e, tirando chosì drito alla Schalota, di soto restia riservata per il bestiame bovino.

Chosì ancora nel Canton di Morig(n)one è stato designato per il bestiame minuto la Sasia Alta di Sant Bortolomeo et anchora andare per la strada di meso e portarsi drito nelli chantoni di Orcha, e chosì anchora quelli del Chanton di Mineta deve andare per deta strada e portarsi in deto logho di Horca, hopure portarsi in alto, cioè di soprra la Pala, chosì ancora quelli di Tirindrè, chosì anchora quelli deba portarsi drito sina di sopra del sentiero dove va drito delli Mondadici et, tirando drito a Fosinacia, di soto restia riservata per il bestiame bovino, etc.

Di più anchora la Vicinansa (h)a (e)leto quatro champeri [“guardie campestri”], osia quatro deleghati per il fine se vi fosse qualche trasgresori di questo hordine; li deti deleghati deba soto a giuramento andare a prendere il deto bestiame, tanto se si trova nelli fondi de particholari quanto nelle pastura del<e> bestiame bovino già descritta, cioè li deleghati deba prendere deto bestiame e poi menarle alla ostaria, e li deti trasgresori deba paghare prima di levare il deto bestiame e intendersi chon deto delegato e paghare quanto sarà la reghola in Bormio di giure [“di diritto”].

Di più anchora la Vicinanza (h)a dato l’obbligo ali Anciani de uomini di far dare il giuramento alli deti quatro deleghati, li quali delegati è stato (e)leti in publica Vicinanza, e li quali è Batista figlio di mastro Giachomo Chasar chol consenso di suo padre, Lorenzo figlio quondam Jachomantoni de Tocho, Toni figlio de ser Stefen Sambricio et Giuan Follonar. Deto governo deba principiare li 16 magio, l’ano 1776, sino al 21 setembre del presente ano.

Io Giuan Antoni Follonar ho scritto per chomisione della Vicinanza (pp. 164-169).

58 - Li 21 marzso, l’anno 1779.

Radunatti li Vicini della Vicinanza di Morignone nella sollita stua nella casa della veneranda chiesa di Santo Antonio di Padoa, etc., fu dalli Anziani d’omini, cioè Giacomo quondam Tomas di Tocco et me Giuseppe Maria Faccino, delegato del mio barba [“zio”] Giacomo Faccino, Anciano de uomini il presente anno, fu dato in propo(s)izione che *vi era di fittare le montagne Noltoir e Proffa alli Vicinii che le (h)anno godutte li anni schorssi*; così dopo ben lungho discorso fu acordatta le sudette montagne alli Vicini e fu per partito della Vicinanza et per il prezzo di lire cento e dieci per montagne con li soliti uffizi, e di paghare l’erbadico al basso come al solito, con questo però che la Vicinanza ha dato licenza alli locatari di pottere per questo anno 1779 *lassiare andare nelle sudette montagne li Martinelli con le pechore*, che è il numero 300, con patto di dare soldi sei per pechora alli lochatari, e l’altro sia in rimessa di due homini dessinteressatti per quello di più di sei soldi per pechora, e questo paghamento sia della



Vicinanza.

Anchora se li sudetti lochatari vollessero prender li Martinelli o altri pastori nelli anni avvenire nelle sudette montagne, non possino se non vi è li consenso della Vicinanza, e questa lochazione è per ani tre.

Ancora li lochatari volle assegnare l'erba per le pechore nelle sudette montagne, che chosì è statto passatto nella Vicinanza, con questo però che li detti lochatari li diano tanta erba di potere istadiare ["collocare in pastura"] le sudette pechore nelle sudette montagne. Anchora con le sudette pechore non possino godere l'erba al basso.

Io Giuseppe Maria Faccino ho scritto per hordine delli Anziani de uomini. Il figlio (pp. 176-179).

71 - Adì 27 giugno, l'anno 1784.

Convocati li Vicini di Morignone loco et more solito, inter cetera fu datta in propo(sizione) dalli Anziani de uomini, cioè ser Giuan di Tocco et Giuseppe Maria Faccino delegatto di ser Lorenzo Folonaro qual Anziano de uomini, che *vi era le montagne di locare cioè Noltoir et Proffa*, laonde fu per partito di fitarle alli Vicini che le (h)anno godutte per avanti, et questa lochazione l'abiamo fatta per anni tre a venire, cioè per l'anno 1785 e 1786 e 1787 con l'istesso prec(i)o praticatto per l'avanti, solo che la Vicinanza le (h)a locatta con questa condicione che, se li detti locatari non cargasse le sudette montagne con il bestiame suo prima di andare fuori dalla Vicinanza a prenderne del bestiame foresto, si sono obligatti li detti locatari di prenderne del bestiame della Vicinanza, con patto dalli detti locatari che si sono patuitti con la Vicinanza che vogliono un erbadico competente, ma non però tanto come li foresti, che chosì (h)anno patuitto con la Vicinanza. E questi locatari (per) Proffa si è Toni Giacomelli il maggiore e Giuseppe Giacomel et Giuseppe Minetta unitto con la sua fratelanza; e li locatari per Noltoir sono ser Giuan Antoni di Tocco quondam Tomas e ser Antonio Giacomel quello che sta a Pozzo, et altri se voglino entrare nella locazione.

Giuseppe Maria Faccino (h)o scritto per ordine della Vicinanza (pp. 200-203).

82 - Li 15 luglio, anno 1787.

Convocatti li Vicini di Morignone nel piazza apresso alla sacristia della veneranda chiesa di S. Antonio di Padoa, fra le altre cose fu datta in propo(sizione) dalli Anziani de uomini che *vi era da lochare le due montagne cioè Proffa e Noltoir*, fu datto sopra di questo il discorso se le voleva tenerle le sudette montagne li Vicini in lochazione per anni tre a venire, cioè per l'anno 1788 e 1789 e 1790; e allora alchuni Vicini le (h)anno tolte in locazione per anni tre come sopra, e sopra di questo fu fatto il partitto di dargele le sudette montagne alli Vicini di detta Vicinanza per il prezzo delle altre locazioni e con li patti della locazione dell'anno 1784 [cf.



n. 71], e questi locatari sono: per Proffa si è Toni Giacomell il seniore [“più vecchio”], figlio dell quondam ser Lorenzo e Giuseppe Giacomell, fratello dell detto Toni e Giuseppe figlio dell quondam Giacom Minetta unito con li suoi fratelli e Giacomo figlio di Cristofero Minetta; e per Noltoir sono Gian Antoni quondam Tomas di Tocco e Toni Giacomell il giuniore [“più giovane”] e Lorenzo quondam Martin di Tocco unito con li suoi fratelli e Giacomini quondam Cristofero di Tocco.

Io Giuseppe Maria Faccino (h)o scritto per ordine della Vicinanza (p. 222-223).

83 - Li 3 giugno, l'anno [1787].

Congregati li Vicini della Vicinanza di Morignone al locho et more solito, inter cetera fu ordinato per partito fatto che tuti li Vicini di detta Vicinanza, che avessero il s(alvo) h(onore) bestiame a chasa, non potessero darli fori della Vicinanza sino al termine di otto giorni, e questo si (h)a fatto per fare *che il s(alvo) h(onore) bestiame resti nella Vicinanza, a fine di potere charichare le nostre montagne*, se in chaso qualcheduno non volesero stare in questo partito, e che il s(alvo) h(onore) bestiame volessero darlo fori della Vicinanza, questo si incharicha li Antiani d'omini di metterli quello erbadicho che stimerano bene; oltra di più ancora che li sudetti (honorati) Antiani d'omini *possino imponere un erbadicho suficiente a quelli che starano al basso a mangiare l'erba*, così li meterà a propo(s)icione di quelli che andrano nelle montagne, cioè Profa et Noltorio.

Io Giuseppe Facino (h)o scritto per comisione di detta Vicinanza (pp. 224-227).

94 - 1791, 8 settembre.

Radunati gli Vicini nel luogo e forma etc., e fra le altre cose fu per partito concluso come siegue, cioè che *li due Anziani d'uomini Fazzini e De Grand metti a lire 10 le peccore che stanno al basso tutta l'estate, e lire 14 le pecore foreste, per cadeuna pecora, per erbatico*.

L(orenzo) G(iacolelli) ut supra (pp. 246-247).

96 - Anno 1793, li 4 agosto.

Congregati li Vicini di Morignone nel luogo e costume solito etc., fu inter cetera fatta locazione triennale nelle mani di ser Giacomo Fazzino, ser Andrea Bonetti, li tre fratelli figli quondam Gioan Giacomelli, Cattarina vedova Giacomella, Tomaso de Toch, Lorenzo e fratelli figli quondam Cristofforo, tutti in solidum et separatim etc., si possa convenire etc. r(iservan)do (?) etc. nominative della *montagna di Oltoir*, quale confina come alle liste vecchie, a quali etc., per godimenti tre, cioè per l'anno 1794, 95 e 96 inclusive, per l'annuo fitto di lire 150, dico cento e cinquanta, d'essere pagati dalli detti nominati ut ante etc. ogni anno nella fiera di Tirano [la fiera di San Michele, 29 settembre] in buoni danari in mano delli Anziani



d'uomini di detta onorata Vicinanza di Morignone, che sarà di tempo in tempo, sino etc., oltre a n° 3 sante Messe con l'Uffici<o> annui per li morti della detta Vicinanza.

Inoltre fu locata *la montagna di Profa e Rea* come alle liste vecchie etc. per li anni 1794, 95 e 96 inclusive, nelle mani di ser Antonio Giacomelli seniore, Antonio Domenico di lui figlio separato [dopo la morte del padre], ser Giuseppe Giacomelli seniore, ser Giuseppe e fratelli Minetta, ser Giacomo Minetta, ser Domenico Fazzino e di lui socera Maddalena, tutti in solidum et separatim etc., si possa convenire etc. r(iservan)do (?) per l'annuo fitto di lire 150, dico lire cento e cinquanta, d'essere pagati dagli detti ut ante ad rationem etc., nelle mani de rispettivi Anziani d'uomini di Morignone, che sarà di tempo in tempo etc. per ogni anno alla fiera di Tirano sino etc., oltre a 3 Messe ed Ofici pure annui per li fedeli defonti della medesima Vicinanza.

Con carico che detti locatari di Oltoir e Profa non prenda bestiami foresti in dette montagne ma, dovendo prendere bestiami degli Vicini di Morignone, e caso poi vi fosse anche erba vacante, ne prendi anche de foresti, e così etc.

L(orenzo) A. G(iacomelli), d'ordine (pp. 250-255).

98 - Anno 1796, li 24 luglio.

1° Fu concesso al molto reverendo signor Coadjutore un poco di prato della veneranda chiesa di Sant'Antonio, contiguo all'orto d'essa veneranda chiesa per porvi delle novelle pianticelle in beneficio delle api zioè etc., versando in beneficio della veneranda chiesa e Vicinanza.

2° D'acordare per anni sei avvenire, fenito che sarà l'anno venturo quale entra nella locazione corrente, al *pastore solito d'Albiola*, a ser Pietro Guizetti detto Bat(ist)el de Sald,<sup>3</sup> con l'istesso fitto degli anni decorsi etc., con obbligo ad esso pastore di fare a sua spesa l'opera alla casina e questa mantenere detta casina in lodevol forma, e di migliorare detta montagna, e non altrimenti.

Item che detto pastore debba sborsare una idonea capara l'anno anticipato in vece di sigurtà e per l'utile cessante di prestare la sigurtà sia tenuto a passare un tanto alla Vicinanza d'acordarsi come alla locazione da farsi, a cui etc., con l'obbligo ad esso di saldare l'annuo fitto prima di partire del paese con il suo capitale, e così etc. Vedi la locazione scritta da ser Cristofforo Rocca notaro li 23 luglio 1796.

3° Fu accordato per anni sei avvenire, cioè 1797 e terminando 1802, alli locatari infrascritti, cioè *per Oltoir* li tre fratelli ser Lorenzo, Gioan e Batt(ist)a figli quondam Martin de Toch, ser Tomaso de Toch, ser Giacomo de Toch quondam Cristofforo, ser Lorenzo de Toch daziaro, ser Andrea Bonet, ser Giuseppe Gia(come)llo quondam Gioan, Catarina vedova

<sup>3</sup> Trascrizione sommaria, decifrata ricorrendo al n. 85, dove si riporta: «tal Pietro Guiscetti detto Batistel nativo di Solt». Dovrebbe trattarsi di (*Riva di*) *Solto*, in dial. *Solt*, presso Clusone BG, nell'anno 1152 *Saltu* o *Soltu*, propriamente il nome della collina, dal lat. med. *saltus* "bosco" (DTL 510).



quondam Antonio Giacomelli; e *per Proffa* ser Antonio Giacomelli seniore, ser Giuseppe Giacomelli fratello, ser Giuseppe e fratelli Mineta, ser Domenico Fazzino, ser Giacomo Minetta, tutti in solidum et separatim. Nominative delle *due montagne di Oltoir ed Proffa* soto le sue coerenze e confini soliti etc., per il medesimo fitto di lire 300, ovvero lire 150 per cadeuna montagna, con li soliti Uffici come al praticato etc. Inoltre siano tenuti ed obligati per cadeun locatario ed anno almeno fare una giornata a propria spesa e lavorando fedelmente a migliorare detta montagna dove è in locazione, qual miglioramento sia in tagliare boschi, sbandire e strapare zenebri, mallosse etc., levare via sassi e simili etc.; e in caso di detta operazione e fedel servitù, quale non vinisse fatta ovvero solo in parte, fitarsi a chi meglio etc., e per accrescere etc., ed essi locatari siano convenibil(mente puniti) per la sua mancanza, in caso etc. E così etc. In fede. Lorenzo Giacomelli, d'ordine (pp. 262-269).

112 - Anno 1800, li 22 agosto ultimo scorso, anno primo italiano. Convocati li Vicini dell'onorata Vicinanza di Morignone nel luogo e costume solito etc., fu in vigor di partito fata locazione nelle mani di Domenico Fazzino, Giuseppe ed Antonio fratelli Mineta, Giuseppe Giacomelli, quondam Antonio ad un a ["insieme con i"] suoi fratelli Martin e Gioan Cristofforo Giacomelli, Lorenzo e Bartolomeo fratelli Giacomelli, Antonio Domenico Giacomelli, Giuseppe San Brizi ed Antonio Giacomelli quondam Gioan in solidum ed separatim r(iservan)do (?) etc., nom(inatim) della *montagna di Proffa Alta soto li suoi noti confini* per l'annuo fito di lire 200, dico lire duecento, oltre alli soliti Uffici etc., pagabili per la fiera di Tirano per ogni anno; qual locazione si fa per anni [otto] incominciando dal 1801 e durando sino al 1808 inclusive, con li patti e condizioni come in apresso etc.

Ancora nelle mani di Giuseppe e Lorenzo figli quondam Gioan Giacomelli, Bortolomeo Mineta, Lorenzo, Bat(is)ta con Anna loro cugnata de Toch, Giacomo de Toch quondam Cristofforo, Catarina vedova Giacomelli, in solidum ed separatim r(iservan)do (?) etc., nominatim della *montagna di Oltoir soto li suoi confini* etc., per lire 200, dico lire duecento annue per godimenti [otto], incominciando del 1801 sin al 1808 inclusive, oltre alli soliti Uffici etc., con pato e condizione che *tanto in Proffa come in Oltoir* non possi essi locatari mettervi olterior bestiame al n° 40, o al più 45 per cadeuna montagna, oltre ad un discreto numero di minuti.

In secondo (luogo) al caso di epidemia o morbo del bestiame (il che Dio non permeta), essi locatari si rimete alla discrizione della Vicinanza per qualche rilassio dell'annua contribuzione a propore etc.

Ed in fede etc. Io Lorenzo Gi(come)llo, d'ordine (pp. 310-317).

## *Locatari*

Nei verbali che riportano le decisioni prese dalla maggioranza nelle sue convocazioni, i dati salienti che vengono annotati dai firmatari, non mai omessi, se non come rarissima eccezione, sono generalmente quattro: anzitutto i nomi delle montagne assegnate, l'identità dei locatari, il prezzo richiesto per l'eratico, il numero degli anni fissato per la locazione. Altri dettagli a completamento dei contratti si trovano occasionalmente aggiunti di volta in volta, come per esempio la data ultima stabilita per l'ascesa ai pascoli in quota (dalla prima assemblea si precisa che i Vicini che hanno accettato di portare le bestie in alpeggio, «siino obligati ali 20 di maggio a metterle in montagna per non consumare l'erbe de Vicini abbasso», n. 5, 1725, aprile 29; alla metà di maggio, n. 37, 1736, maggio 3), la scadenza per il versamento del prezzo convenuto (di solito la fiera di San Michele, 29 settembre, cf. n. 96, 1793, agosto 4), la libertà di subaffitto ai pecorai, in caso di sovrabbondanza di erba (n. 13, 1731, maggio 3; n. 58, 1779, marzo 21: «licenza di lassiare andare nelle sudette montagne *li Martinelli con le pechore*; n. 96, 1793, agosto 4), la celebrazione di tre sante Messe e Uffici per i defunti (n. 96, 1793, agosto 4), le modalità di discesa dai monti.

### *Per entrambe le alpi*

Il primo verbale che tratta di monticazione prevede un affitto triennale di entrambe le alpi a due soli locatari:

1731-1734, Oltöir e Pròfa, *a ser Gioan Antonio Faccino et a Giacomo Proffa* (n. 13, 1731, maggio 3).

In seguito alla morte del primo, nel 1733, prima ancora della scadenza del contratto, il fratello del defunto, d'accordo con l'altro locatario, rinunciano al rinnovo della consegna, determinando una ricorrente incertezza di locazione, che si protrarrà per alcune stagioni. Diventa quasi abituale l'assegnamento di un solo alpeggio, non trovando più la Comunità chi richiedesse il secondo. Dalle date di Consiglio si ricava che ancora non era avvenuta nessuna precisa designazione, quando già l'estate stava giungendo al suo culmine (nel 1743 la sola montagna di *Pròfa* è assegnata ai Vicini che l'hanno goduta l'anno antecedente in seguito a una convocazione dei capifamiglia datata il 23 giugno (n. 42).

A partire da questi anni di incertezza, il numero dei locatari disposti a firmare il contratto si dilata sempre di più, segno di grave difficoltà in vista della copertura delle spese da parte di un solo nucleo familiare. Si coglie come angosciata l'insistente richiesta emersa dalla Comunità radunata li 29 maggio 1735 in Murignono «d'ellegere due deputati assieme con li Antiani presenti, quali Antiani d'homini et deputati che verano eletti habbino l'autorità di *fitare Proffa et Rea et Nolteir*, primieramente di fare

tutto il possibile di fitarle ossia locarle a locatari, cioè a chi ha beni in dette montagne, et di fitarle tutte due assieme potendo, et insoma che li Antiani d'homini et deputati habbino autorità di fare tutto ciò che sarà più utile a detta Vicinanza, cioè tanto di darle a locatari come anche a pastori, di fare tutto ciò sarà più d'utile a detta Vicinanza» (n. 33). Si cerca di prostrarre i termini di affidamento dei pascoli per un manipolo d'anni il più lungo possibile, così da non ripiombare ad ogni stagione nella triste necessità di vedere del tutto vanificata una delle poche risorse offerte dai monti.

1735, *impossibilità di trovare locatari* tanto per la rinuncia di allevatori del Vicinato interessati all'assegnazione, quanto per la mancanza di richiesta da parte dei pastori "tesini"; 32, 1735, maggio 29);

1779, Oltöir e Pròfa, *ai Vicini che le hanno godute gli anni precedenti* (n. 58, 1779, marzo 21);

1785-1787, Oltöir e Pròfa, *ai Vicini che le hanno godute gli anni precedenti* con la condizione di dare la precedenza alle bestie della Vicinanza, prima di accogliere bestiame "foresto". «E questi locatari (per) Pròfa si è *Toni Giacomelli il maggiore e Giuseppe Giacomel et Giuseppe Minetta unitto con la sua fratelanza*; e li locatari per Noltoir sono *ser Giuan Antoni di Tocco quondam Tomas e ser Antonio Giacomel quello che sta a Pozzo, et altri se voglino entrare nella locazione*» (n. 71, 1784, giugno 27);

1787-1789, Oltöir e Pròfa, ai Vicini: per Pròfa «si è *Toni Giacomell il seniore* ["più vecchio"], figlio dell quondam ser Lorenzo e *Giuseppe Giacomell*, fratello dell detto Toni e *Giuseppe figlio dell quondam Giacom Minetta unitto con li suoi fratelli e Giacomo figlio di Cristofero Minetta*; e per Noltoir sono *Giuan Antoni quondam Tomas di Tocco e Toni Giacomell il giuniore* ["più giovane"] e *Lorenzo quondam Martin di Tocco unitto con li suoi fratelli e Giacomini quondam Cristofero di Tocco*» (n. 82, 1787, luglio 15);

1793-1796, Oltöir, Pròfa e Réa: locazione triennale di Oltöir «nelle mani di *ser Giacomo Fazzino, ser Andrea Bonett, li tre fratelli figli quondam Gioan Giacomelli, Cattarina vedova Giacomella, Tomaso de Toch, Lorenzo e fratelli figli quondam Cristofforo*, tutti in solidum et separatim etc. [...]; locazione triennale di Pròfa e Réa «nelle mani di *ser Antonio Giacomelli seniore, Antonio Domenico di lui figlio separato, ser Giuseppe Giacomelli seniore, ser Giuseppe e fratelli Minetta, ser Giacomo Minetta, ser Domenico Fazzino e di lui socera Maddalena*, tutti in solidum et separatim etc.» (n. 96, 1793, agosto 4);

1797-1802, Oltöir e Pròfa: «per Oltoir *li tre fratelli ser Lorenzo, Gioan e Batt(ist)a figli quondam Martin de Toch, ser Tomaso de Toch, ser Giacomo de Toch quondam Cristofforo, ser Lorenzo de Toch daziario, ser Andrea Bonet, ser Giuseppe Gia(come)llo quondam Gioan, Catarina vedova quondam Antonio Giacomelli*; e per Proffa *ser Antonio Giacomelli seniore, ser Giuseppe Giacomelli fratello, ser Giuseppe e fratelli Mineta, ser Domenico Fazzino, ser Giacomo Minetta*, tutti in solidum et separatim (n.



98, 1796, luglio 24).

### *Soltanto per Pròfa*

1733, soltanto *Pròfa*: rinuncia da parte dei locatari prima ancora del termine di scadenza, in seguito alla morte di ser Gioan Antonio Faccino, e affidamento a *quel pastore che di già ha detta montagna richiesta* (n. 17, 1733, marzo 1);

1736, solo la montagna di Pròfa ai Vicini *Bartolomeo Folonaro, Giacomo Proffa, Giuseppe Faccino, Giacomo Antonio Giacomello, Steffano Visino, Gioan Domenico Proffa e Lorenzo Giacomello* che si sottoscrive al verbale (n. 37, 1736, maggio 3);

1743, solo la montagna di Pròfa ai *Vicini che l'hanno goduta l'anno antecedente* (n. 42, 1743, giugno 23).

### *Ammontare dell'erbatico*

La cifra indicativa fissata per l'erbatico si aggirava intorno a lire 150 annuali per le montagne separatamente (n. 13, 1731; n. 96, 1793-1796; n. 98, 1797-1802). Ai Vicini si chiedeva un costo più contenuto nei confronti dei pastori venuti dal di fuori (per gli anni 1785-1787 si fa istanza di «dare la precedenza al bestiame della Vicinanza, richiedendo però *un erbatico adeguato, inferiore a quello preteso dai "foresti"*») (n. 71, 1784, giugno 27). Per difficoltà di locazione nell'anno 1779 la quota scende a lire 110 (n. 58). Sale invece, portandosi alla quota di lire 200 nel contratto programmato per 8 anni a partire dal 1801 fino al 1808 (n. 112). Per la sola Pròfa sono richieste per l'anno 1733 al pastore tesino lire 260, abbassate poi a 215 come offerta non più trattabile (n. 17). Per la stessa montagna l'affitto stipulato coi Vicini è invece di lire 125 (n. 37, 1736; n. 42, 1743). Per le pecore dei Martinelli fu richiesto un esborso di lire 6 a capo (n. 58, 1779). L'erbatico per le bestie ovine che rimanevano in basso per tutta l'estate era invece stato fissato a lire 10 per quelle della Vicinanza, a 14 per «le pecore foreste, per cadeuna pecora, per erbaticho» (n. 94, 1791, settembre 8). Nel totale da versare vengono incluse tre sante Messe con Ufficio per i defunti (n. 96, 1793-1796) e la prestazione di una giornata lavorativa gratuita per bonificare i pascoli (n. 98, 1797-1802).

Se qualche vicino fosse stato denunciato da parte di un testimone degno di fede, di avere approfittato per portare abusivamente nel periodo vacante il proprio bestiame a pascolare sugli alpeggi comunali, sarebbe stato costretto a risarcire la Comunità con le lire 150 previste per l'intero fitto annuale.

I capi di bestiame bovino che era consentito stadiare su ciascuna delle due alpi poteva ammontare a 40, al massimo 45, «oltre ad un discreto numero di minuti» (n. 112, 1800). Nel 1779 fu concesso ai Martinelli di portare sui

pascoli il loro gregge di 300 pecore (n. 58).

Si trova fra i verbali anche l'inserzione di una clausola per salvaguardare il pastore da spiacevoli imprevisti. In caso di epidemia del bestiame, a «essi locatari si rimete alla descrizione della Vicinanza per qualche rilassio dell'annua contribuzione a proporre etc.» (n. 112, 1800, agosto 22).

Il tempo fissato per il pagamento è il giorno della fiera detta di san Michele o di Tirano, il 29 settembre (n. 96).

*Per entrambe le alpi*: fitto annuale di *lire 300* (n. 13, 1731, maggio 3); 1779, Oltöir e Pröfa, ai Vicini che le hanno godute gli anni antecedenti, per il prezzo di *lire cento e dieci per montagne* con li soliti Uffici, e di *paghare l'erbadico al basso* come al solito, con licenza di permettere ai Martinelli di stadiare le loro 300 pecore, versando alla Vicinanza *6 soldi per capo* (n. 58, 1779, marzo 21);

1785-1787, Oltöir e Pröfa, ai Vicini che le hanno godute gli anni precedenti, per lo *stesso prezzo*, obbligandosi a dare la precedenza al bestiame della Vicinanza, richiedendo però *un erbatico adeguato, inferiore a quello preteso dai "foresti"* (n. 71, 1784, giugno 27);

1787-1789, Oltöir e Pröfa, ad alcuni interessati *per il prezzo delle altre locazioni* e con i patti previsti per l'anno 1784 [cf. n. 71] (n. 82, 1787, luglio 15);

1793-1796, Oltöir, Pöfa e Réa: locazione triennale di Oltöir nelle mani di alcuni Vicini «per l'annuo fitto di *lire 150*», da versarsi ogni anno nella fiera di Tirano [la fiera di San Michele, 29 settembre] «in buoni danari in mano delli Anziani d'uomini di detta onorata Vicinanza di Morignone, che sarà di tempo in tempo, sino etc., oltre a n° 3 *sante Messe con l'Uffici* <o> annui per li morti della detta Vicinanza»; locazione triennale di Pröfa e Réa per lo stesso erbatico e alle medesime condizioni (n. 96, 1793, agosto 4);

1797-1802, ad alcuni Vicini, «nominative delle due montagne di Oltoir ed Proffa soto le sue coerenze e confini soliti etc., per il medesimo fitto di *lire 300, ovvero lire 150 per cadeuna montagna*, con li soliti Uffici come al praticato etc. Inoltre siano tenuti ed obbligati per cadeun locatario ed anno almeno fare una *giornata a propria spesa e lavorando fedelmente a migliorare detta montagna* dove è in locazione, qual miglioramento sia in tagliare boschi, sbandire e strapare zenebri, mallosse etc., levare via sassi e simili etc.; e in caso di detta operazione e fedel servitù, quale non vinisse fatta ovvero solo in parte, fitarsi a chi meglio etc., e per accrescere etc., ed essi locatari siano convenibil(mente puniti) per la sua mancanza, in caso etc. E così etc.» (n. 98, 1796, luglio 24).

1801-1808, per la «montagna di Proffa Alta soto li suoi noti confini per l'anuo fito di *lire 200*, dico lire duecento, oltre alli soliti Uffici etc., pagabili per la fiera di Tirano per ogni anno; qual locazione si fa per anni [otto] incominciando dal 1801 e durando sino al 1808 inclusive, con li patti e condizioni come in appresso etc. [...]; nominatim della montagna di Oltoir



soto li suoi confini etc., per *lire 200*, dico lire duecento annue per godimenti [otto], incominciando del 1801 sin al 1808 inclusive, oltre alli soliti Uffici etc., con pato e condizione che tanto in Proffa come in Oltöir non possi essi locatari mettervi olterior bestiame al n° 40, o al più 45 per cadeuna montagna, oltre ad un discreto numero di minuti. In secondo (luogo) al caso di epedemia o morbo del bestiame (il che Dio non permetta), essi locatari si rimete alla discrizione della Vicinanza per *qualche rilassio dell'annua contribuzione a propore etc.*» (n. 112, 1800, agosto 22).

1733, solo Pròfa al pastore “foresto” che ne aveva fatta richiesta, «per il prezzo per ogni anno di lire 260, et al ultimo [“come ultima offerta”] per *lire 215*» (n. 17, 1733, marzo 1);

1736, solo la montagna di Proffa a sei Vicini in solido, per il fitto di *lire 125* per anno (n. 37, 1736, maggio 3);

1743, solo la montagna di Pròfa ai Vicini che l'hanno goduta in precedenza per il solito fitto di *lire 125* (n. 42, 1743, giugno 23).

La preferenza da accordare alla collocazione degli animali sugli alpeggi gestiti dalla Comunità era avvertita come una specie di dovere morale, per non aggravare il carico del debito collettivo. Coloro che ricorrevano ad altre scelte si trovavano costretti a versare un supplemento di erbatico alla Vicinanza come indennizzo del mancato contributo.

1787, *erbatico da pagare da parte di chi conduce il proprio bestiame in alpeggi diversi da quelli comunali di Oltöir e di Pròfa*: «Congreghati li Vicini della Vicinanza di Morignone al locho et more solito, inter cetera fu ordinato per partito fato che tuti li Vicini di detta Vicinanza, che avessero il s(alvo) h(onore) bestiame a chasa, non potessero darli fori della Vicinanza sino al termine di otto giorni, e questo si (h)a fatto per fare *che il s(alvo) h(onore) bestiame resti nella Vicinanza, a fine di potere charichare le nostre montagne*, se in chaso qualcheduno non volesero stare in questo partito, e che il s(alvo) h(onore) bestiame volessero darlo fori della Vicinanza, questo si incharicha li Antiani d'omini di metterli quello erbadicho che stimerano bene; oltra di più ancora che li sudetti (honorati) Antiani d'omini *possino imponere un erbadicho suficiente a quelli che starano al basso a mangiare l'erba*, così li meterà a propo(s)icione di quelli che andrano nelle montagne, cioè Proffa et Noltorio» (n. 83, 1787, giugno 3).

### *L'erbatico “in basso”*

Le possibilità di sfruttare i terreni comunali posti sul fondo della valle, o anche quelli privati, entro il limite di mesi durante i quali la campagna non avrebbe subito danni dalla libera circolazione dei ruminanti, sono dettagliatamente descritte nel verbale del «partito fatto dalla Vicinanza

sotto li 8 maggio 1729 scritto da ser Daniel Faccino [per] chiunque gode più che otto giorni delle erbe del Comune», con la fissazione della somma, suddivisa per ciascun tipo di capo e secondo la sua grandezza, ripreso 7 anni più tardi (n. 37, 1736, maggio 3).

Nel 1776 la normativa scende in dettaglio, trascorrendo da cantone a cantone, e fissando con esattezza i confini tra proprietà pubbliche e private, al fine di salvaguardare da qualsiasi abuso ogni angolo d'erba.

Anche chi portava gli animali a stadiare sugli alpeggi, col verificarsi di particolari circostanze, era tenuto a versare una quota supplementare di erbatico "in basso" (n. 15, 1731, ottobre 14; n. 58, 1779, marzo 21).

1725, *scadenza per l'inizio della monticazione*: «per quarto partito fu ordinato et stabilito che li Vicini che hanno (?) la montagna siino obbligati ali 20 di maggio a metterle in montagna per non consumare l'erbe de Vicini abbasso, et in casso che dimorasero più lungo tempo, possino essere convenuti per l'erbatico a basso, oltre quello della montagna, a discrezione delli Antiani d'homini» (n. 5, 1725, aprile 29).

1736, *fissazione dell'erbatico in basso per ogni capo di bestiame che abbia goduto dell'erba del Comune per oltre 8 giorni*: «Ancora (h)a ordinato per partito fatto, tutti ben d'acordio, che per le erbe giù al basso sia osservato un partito fatto dalla Vicinanza sotto li 8 maggio 1729 scritto da ser Daniel Faccino nel presente libro, cioè che chiunque gode più che otto giorni delle erbe del Comune, sij obbligato a pagare per ogni s(alvo) h(onore) vaccha lire 1, soldi dieci; per ogni genis ["vacca che non ha ancora figliato"] lire 1, soldi 5; per ogni mug(h)er(a) lire 1; per ogni vitelli lire 0, soldi 12, et per ogni bestiame menutto lire 0, soldi 6, con questo però che quelli che (h)a bestiame menuto, abbi un poco di riguardo di tenerlo fuori delle pasture del bestiame grosso, et inoltre che li locatari della montagna di Proffa debbano levarsi con il suo s(alvo) h(onore) bestiame alla mettà del presente mese di maggio, per non consumare le erbe del Comune giù qui al basso» (n. 37, 1736, maggio 3).

1776, *norme da applicare per impedire che il bestiame minuto sottragga pascolo ai bovini*: «Radunati la maggior parte delli Vicini di Murignone nella stua granda, logho solito e chostume per fare Vicinansa, e dalli Anciani de uomeni cioè ser Andrea Boneto et ser Antonio Pedrancino fu dato la preposta circha per levare il bestiame menuti fuori della pastura del bestiame bovino etc.; onde, dato il discorso sopra questo e tuti ben d'achordio, è seguito il partito così:

*Nel Chanton di Tola* è stato disegnato di partirsi della chasa chol bestiame menuto e andare drito per la trezenda ["strada circondata da muro o siepe" come passaggio obbligato verso i pascoli] e portarsi di sopra del poco della Chostacia, e tirando drito dentro e fuori, restia di soto di ragione del bestiame bovino.

*Nel Chanton di quelli di Leoni* [attualmente *Quilión*] è stato deseg(n)ato

chosì, di partirsi delle chasa chon deto bestiame minuto e andare per la trezenda al bulio [“abbeveratoio”] e portarsi drito per il rezo [“canalone, callaia”] di Noltoir e portarsi sino alli Chantoni delle Novalene e, tirando fuori drito al Sasio dela Frachada, di soto restia di ragione e riservata per il bestiame bovino.

*Nel Chanton di Sant Bartolomeo* è stato determinato chosì, di partirsi per la trezenda più chomoda a meno dano e portarsi di sora del Sasio della Fracha(da) e, tirando chosì drito alla Schalota, di soto restia riservata per il bestiame bovino.

Chosì ancora *nel Canton di Morig(n)one* è stato designato per il bestiame minuto la Sasia Alta di Sant Bartolomeo et anchora andare per la strada di meso e portarsi drito nelli Chantoni di Orcha, e chosì anchora quelli del *Chanton di Mineta* deve andare per deta strada e portarsi in deto logho di Horca, hopure portarsi in alto, cioè di soprra la Pala, chosì ancora *queli di Tirindrè*, chosì anchora quei deba portarsi drito sina di sopra del sentiero dove va drito delli Mondadici et, tirando drito a Fosinacia, di soto restia riservata per il bestiame bovino, etc.» (n. 52, 1776, maggio 16).

1791, *erbatico per le pecore che si fermano in basso*: «Radunati gli Vicini nel luogo e forma etc., e fra le altre cose fu per partito concluso come siegue, cioè che *li due Anziani d’uomini Fazzini e De Grand metti a lire 10 le peccore che stanno al basso tutta l’estate, e lire 14 le pecore foreste, per cadeuna pecora, per erbatico*» (n. 94, 1791, settembre 8).

1731, *pagamento di erbatico in basso anche da parte di chi ha tenuto bestiame sui monti*: «Congregati li Vicini della Vicinanza di Morignone al numero maggiore nella solita stua a Sant’Antonio, dove fu fatto partito che *queli Vicini che (h)anno hauto s(alvo) h(onore) bestiame nelle montagne di Noltoir et Proffa, siano obligati a pagare l’erbatico ancora a basso*» (n. 15, 1731, ottobre 14).

1779, *concessione della montagna di Oltöir e di Pröfa, con obbligo di pagare anche l’erbatico in basso*: «fu acordatta le sudette montagne alli Vicini [che le avevano tenute gli anni precedenti] e fu per partito della Vicinanza et per il prezzo di lire cento e dieci per montagne con li soliti Uffizi, e di *paghare l’erbatico al basso come al solito*, con questo però che la Vicinanza ha dato licenza alli locatari di pottere per questo anno 1779 lassiare andare nelle sudette montagne li Martinelli con le pechore, che è il numero 300, con patto di dare soldi sei per pechora alli lochatari, e l’altro sia in rimessa di due homini dessinteressatti per quello di più di sei soldi per pechora, e questo paghamento sia della Vicinanza... Ancora li lochatari volle assegnare l’erba per le pechore nelle sudette montagne, che chosì è statto passatto nella Vicinanza, con questo però che li detti lochatari li diano tanta erba di potere istadiare [= collocare in pastura] le sudette pechore nelle sudette montagne. Anchora con le sudette pechore non possino godere l’erba al basso» (n. 58, anno 1779).

## Gli Statuti di Bormio nei capitoli riguardanti gli alpeggi e le pasture del fondovalle

### *Alpeggio*

Un articolo di sapore molto antico degli Statuti civili bormini tratta

c. 43. *De decimis et alpibus et aliis bonis non accipiendis contra Commune* e stabilisce che «nulla persona de Burmio nec habitans in Burmio debeat se investire nec accipere seu recipere investituram, venditionem, cessionem neque alia iura quae veniant in preiudicium vel damnum Communis Burmii ab Ecclesia episcopali Comi vel ab episcopis, abbatibus et quibuscumque aliis personis, de decimis, allodiis, *alpibus* et quibuscumque aliis bonis existentibus super territorium Burmii, que Commune teneret vel tenuisset ad fictum vel aliquo alio modo; nec super ipsis presumat intrare neque laborare» (Martinelli-Rovaris 72-73).

Il riferimento è ancora al vescovo di Como e al monastero di Sant'Abbondio, ai quali apparteneva la quasi totalità dei terreni dell'alta valle. Le rivendicazioni da parte ecclesiastica erano venute meno e le clausole di proprietà si erano affievolite nel tempo, benché se ne conservasse ancora qualche traccia. Il Comune si premura che cittadini privati facciano proprio qualche appezzamento, accollando le spese di fitto alla Comunità.

Si preoccupa, d'altra parte, di concedere gli alpeggi in locazione ai Tesini o ad altri interessati, in modo da ricavare qualche vantaggio economico dall'erbatico. Il capitolo 305 cita con scrupolo giuridico le pasture di sua spettanza, le strutture murarie esistenti, i confini, le disponibilità annuali di carico di bovini e di ovini, le condizioni richieste ai locatari. La cessione ai greggi venuti dal di fuori era consentita sempre con una certa ritrosia e non doveva mai risultare a scapito del bestiame locale. Lo stesso numero di capi dei Vicini portati in alpe non doveva superare la quantità di erba disponibile, commisurata alla generosità promessa dall'annata in corso (non oltre 25 bestie per stalla, c. 246). Bisognava calcolarne prudentemente l'offerta, e la decisione in proposito spettava al Consiglio di popolo (c. 293), che si radunava appositamente ogni anno, pena la nullità dell'incanto. Né si dovevano ricevere animali in sovrannumero, calcolando di macellarli poi di mano in mano, con progressivo alleggerimento del carico sulla fascia di monticazione, con la surrettizia finalità di metterne in commercio le carni. Al transito dei greggi verso i pascoli alti era consentito soltanto il tempo strettamente necessario per portare a termine la transumanza il più velocemente possibile: «Tesini habentes de suprascriptis alpibus possint stare per tres dies et duas noctes in itinere cum suis ovibus, computata die qua intrant super territorio Burmii, causa perveniendi in alpe» (c. 305). Il cosiddetto *herbatico maiore* è stabilito dal capitolo 244. Contiene le norme alle quali si deve attenere «quelibet persona que conduceret in Burmio

aliquam mobiliam tam grossam quam minutam ab extraneis partibus, videlicet a kalendis martii donec ad medium mensem septembris».

c. 305. *De alpibus Communis affictandis*. «Item statuitur et ordinatur quod de cetero per Commune Burmii, aut per agentes pro eo, possint affictari Tesinis aut aliis personis infrascripte alpes omni anno, videlicet primo pratium del Gallo cum tota sua alpe aut monte et edificiis, tota alpis de Forcola, item alpis de Plaghera a rino del Soterato intus, alpis de Albiola [attualmente Val Viola] et alpis de Vallacia, cui dicitur Spondaccia, et alpis de Furno, pro ut terminabitur; videlicet suprascripte alpes del Gallo, Forcola et Gavia possint affictari quotannis, sed alpes de Plaghera et de Furno, una ipsarum duarum pro anno, videlicet altera ipsarum alpium de Plaghera et Furno in uno anno, et altera in altero anno, et sic annuatim: et similiter dicte alpes de Albiola et Vallacia sive Spondaccia Vallacie affictetur, videlicet alteras ipsarum duarum alpium in uno anno et altera in altero et sic annuatim. Et perpetualiter servetur, fiet et sequatur: de alpibus vero et de montibus de Livinio servetur ut hactenus servatum est; et ipsi Tesini aut alii habentes dictos montes sive eorum greges pascentur ultra terminos eis assignatos, quod sit pena librarum trium imperialium pro quolibet centenario ovium et castrorum, et pro qualibet vice [...]. Item quod suprascripti Tesini habentes de suprascriptis alpibus possint stare per tres dies et duas noctes in itinere cum suis ovibus, computata die qua intrant super territorio Burmii, causa perveniendi in alpe, quam habent a Communi, salvo quod illi qui habent alpem de Forcola quod non possint stare in itinere nisi per duos dies et unam noctem, et similiter intelligatur de Tesinis transeuntibus Burmium ad partes alienas; et hoc sub pena soldorum viginti imperialium pro quolibet centenario et qualibet vice; qui Tesini possint pignorari si contrafecerint pro suprascripta pena, salvo et reservato de Tesinis conducentibus oves tesinas in montibus de Furva; qui in termino unius diei teneantur conduxisse eorum oves supra montes eis affictatos in termino unius diei sub eadem pena [...]; et tamen nullatenus conducantur oves tesine per montem Humbrailii nec per transeundo nec per alio modo sub pena librarum trium imperialium pro quolibet centenario et qualibet vice, medietas cuius pene perveniat in accusatore et alia medietas in Communi, et possit pignorari» (Martinelli-Rovaris 278-281).

c. 306. *Item de alpibus affictandis*. «Item statutum est quod alpes Communis Burmii possint affictari per Commune Burmii quibuscumque iuxta solitum, ita quod utilitas que pervenerit ex ipsis alpibus perveniat in totum Communi, ita tamen quod affictentur taliter quod homines vallatarum et alii totius Communis Burmii habeant alpes et pascua pro eorum bestiis propriis hibernatis ad omnem eorum usum sufficienter, et quod id quod indigerit non affictetur laude proborum hominum; et hoc statutum factum est per prefatos magnificos dominos de voluntate agentium Communis Burmii,



tam pro Terra Burmii quam pro vallatis Burmii» (Martinelli- Rovaris 280-281).

c. 246. *De non stadiando vaccas a viginti quinque capitibus supra.* «Item statutum est quod de cetero non sit aliqua persona de Burmio et habitans, volens tenere ad alpem in alpibus Burmii seu eius territorii, que audeat et presumat tenere ultra viginti quinque capita armentorum pro quolibet stallo, et hoc sub pena et banno soldorum viginti imperialium pro quolibet capite armenti, pervenienda in Communi, salvo si aliqua persona tulerit superinde aliquam accusam, quod habeat medietatem illius condemnationis, et altera medietas in Communi perveniat. Hoc statutum est per dominos cassatum et reliquitur dispositioni Communi Burmii» (Martinelli-Rovaris 246-247).

c. 245. *De non conducendo oves tesinas ad stadiandum.* «Item statutum est quod de cetero non sit aliqua persona tam forensis quam terrigena, que audeat nec presumat conducere in et super aliquibus partibus totius territorii Burmii ad stadiandum aliquas oves tesinas, et hoc sub pena et banno librarum decem imperialium, Communi solvendarum per quamlibet personam contrafacientem pro quolibet centenario ovium tesinarum conductarum per modum ut supra, preter si per aliquam personam in testimonio duarum personarum fide dignarum lata fuerit aliqua accusa superinde, quod tunc sit particeps illius condemnationis et alia medietas in Communi perveniat» (Martinelli-Rovaris 246-247).

c. 293. *De non conducendo bestiamen ad stadiandum ante quam fiet Consilium de populo.* «Item statutum est quod non sit aliqua persona cuiusvis conditionis existat, que audeat conducere nec conduci facere aliquod bestiamen forense, tam minutum quam grossum, ad stadiandum in Burmio, sub pena soldorum viginti pro quolibet capite bestiaminis grossi et soldorum quinque pro quolibet capite bestiaminis minuti; et ille qui conducit debeat solvere, servatis bestiaminibus personarum burmiensium, pro mercantiis fiendis [c. 294], que possint conduci sine aliqua pena; et quod officiales qui erunt per tempora non debeant nec possint incantare datum herbatici maioris donec factum fuerit Consilium de populo annuatim; et quod si incantatur, quod talis incantus sit nullius valoris» (Martinelli-Rovaris 272-273).

c. 244. *De herbatico maiori.* «Item statutum est quod quelibet persona que conduceret in Burmio aliquam mobiliam tam grossam quam minutam ab extraneis partibus, videlicet a kalendis martii donec ad medium mensem septembris, solvat et solvere debeat Communi seu illis qui habebunt vel accipient ipsum herbaticum a Communi secundum quod inferius continetur; videlicet pro quolibet equo vel equa, mulo vel mula imperiales quindecim; et pro quolibet asino vel asina, bove, vacca et armentis imperiales decem,



salvo de vitulis lactantibus nihil solvatur nec accipiatur; et pro quolibet moltono, pecude, capra et hirco solvatur imperiales quinque, salvo pro hedis lactantibus et agnis qui non sint unquam tonsi nihil solvatur; et predicta mobilia steterit in Burmio per dies duos et noctes tres non computando in dictis diebus duobus et noctibus tribus dies quibus conduceretur dicta mobilia in Burmio et quibus recesserit de Burmio: et si steterint ultra suprascriptum terminum solvatur secundum herbaticum suprascriptum ut supra legitur, salvo et reservato quod pro aliqua ex suprascripta mobilia quam dederint ad invernandum extra Burmium pro qua ostenderentur alique charte seu consilia nihil solvatur nec accipiatur; et pro omnibus equis, equabus, mulis, mulabus, quos et quas dederint ad herbam, nihil solvatur si poterit probari quod predicti equi et ut supra invernati vel invernate fuerint in Burmio donec ad kalendas martii, salvo a personis forensibus conducentibus unum equum vel equam causa equitandi nihil solvatur; et similiter a victuralibus nihil solvatur, videlicet conducentibus aliquam mobiliam ad laborandum, seu causa laborandi, dum ipsam mobiliam tenuerit ad fenum, et exceptis personis extraneis fugientibus in Burmium cum sua mobilia causa guerre, a quibus nihil accipiatur nisi steterint in Burmio ultra mensem unum cum suprascripta mobilia, dum ipsam mobiliam in se retineant; et si steterint ultra suprascriptum mensem solvant suprascriptum herbaticum in aliquo tempore de aliqua mobilia quam conducerent in Burmio, si ipsi beccarii occiderent ipsam mobiliam ad beccarias de Burmio; et si non occiderent ad beccarias ipsam mobiliam, solvant pro banno Communi pro quolibet capite tam grosse quam minute soldos quinque imperiales: et soluto ipso banno nihilominus teneantur solvere dictum herbaticum si conduxerint ipsam mobiliam in termino herbatici: et habentes ipsum herbaticum a Communi et due persone simul possint accusare [...]» (Martinelli-Rovaris 242-243).

Ai pastori delle pecore tesine, provenienti dall'area bergamasca, era imposto un tributo in carne, oltre l'erbatico, da pagare al Comune prima di uscire dai confini. Se ne parla nel

c. 146 degli Statuti civili: *De ovibus forensis conducendis ad macellum, que stadiarentur in Burmio.*

«Item statutum est quod de omnibus ovibus forensibus que conducentur in Burmio, et super toto territorio Burmii, teneatur ille qui eas conducit, designare unam ovem ad macellum pro qualibet decima ovium forensium, et vendere carnes pro eo pretio quod ponetur per Consilium, vel vendere eas beccariis Terre Burmii, et deinde plus et minus secundum ratam partem temporis; et sic intelligatur de pluribus, pro ut continget, personis» (Martinelli-Rovaris 160-161).

Non era tuttavia permesso stadiare bestie oltre il numero previsto, calcolando di eliminarle di mano in mano nel decorso dell'alpeggio, per approfittare di una più economica disponibilità delle loro carni, e metterle

sul mercato, in concorrenza sleale con quelle del macello pubblico.

c. 294. *De bestiamine forensium non tenendo ad stadiandum in Burmio pro mercantiis fiendis.* «Item statum est quod de cetero non sit aliqua persona de Burmio nec habitans in Burmio, que aliquo modo, arte vel ingenio, audeat nec presumat tenere nec facere tenere aliquod genus bestiaminis grossi nec minuti ad instantiam alicuius forensis pro mercantiis fiendis tantum super alpes, montes nec pasqua totius territorii Burmii, sub pena soldorum viginti imperialium pro quolibet capite bestiaminis grossi, et soldorum quinque pro quolibet capite bestiaminis minuti, solvenda ipsa pena per personas accipientes talia bestiamina in alpibus, montibus et pascuis ut supra, et pro qualibet vice, salvo in alpe Humbralii, in quo bene possit conduci bestiamen grossum tantum ad stadiandum secundum Statutum; et insuper talia bestiamina, ut supra, possint expelli a territorio Burmii, et qui portat accusam habeat medietatem accuse et altera medietas in Communi perveniat» (Martinelli-Rovaris 272-273).

### *Transiti sui valichi, “sentiti” e ronchi*

Anche il passaggio di bestie da soma sui valichi era soggetto a un erbatico. Se ne tratta al

c. 241. *De pedagio equorum forensium et terrigenarum.* «Item statutum est quod quilibet forensis qui conducet de ultramontaneis partibus aliquem equum, equam, mulum, mulam, asinum vel asinam et cum ipsis transiet extra territorium Burmii, solvat et solvere debeat soldos duos imperiales pro quolibet equo vel equa, mulo vel mula, asino vel asina pro pedagio: salvo pro equis et equabus, ut supra, super quibus equitaretur, nihil solvatur [...]. Additum est 1407, die lune mensis iulii, quod dictum pedagium equorum solvatur tam per terrigenis quam per forenses et extraneos et de ipsis equis, equabus, mulis, mulabus, asinis et asinabus terrigenis quam forensibus» (Martinelli-Rovaris 238-241).

Nel c. 240 si stabiliscono le norme alle quali ci si deve attenere nei confronti *De pedagio castrorum et alie mobilie.* «Item statutum est quod quelibet persona forensis seu extranea que conduceret ab ultramontaneis partibus in Burmio aliquam mobiliam, et ipsa mobilia conduceretur extra Burmium sive territorio Burmii per aliquas alias partes, solvat pro pedagio imperiales duos pro quolibet capite mobilie minute, videlicet castrorum, ovium, caprarum, hircorum; et imperiales duodecim pro quolibet capite mobilie grosse, videlicet bovium, vaccarum, manzorum et manzarum; et hoc intelligatur tam in nundinis [“giorni di fiera”] de Burmio quam in aliis diebus et quod intelligatur quod non solvat ipsum pedagium si ipse mobilie retrorsum reverterentur per ipsas ultramontaneas partes, et quod dictum pedagium solvatur tam per terrigenas, Vicinos et habitatores quam per

forenses; et quelibet persona que conduceret aliquam mobiliam in Burmio pro qua solverit herbaticum, non teneatur solvere aliquod pedagium in toto anno de ipsamet mobilia, reservatis omnibus habentibus pacta cum Communi de non solvendo ipsum pedagium; et si aliqua persona conduceret extra territorium Burmii dictam mobiliam et non solverit dictum pedagium, solvat pro banno Communi soldos decem imperiales pro quolibet capite armenti; et quelibet persona possit accusare et habeat medietatem accuse, et intelligatur etiam de armentis tam burmiensibus quam forensibus, pro quibus solvatur dictum pedagium.

Additum est quod si aliqua persona, tam terrigena quam forensis conduceret vel conduci faceret aliquam ex ipsa mobiliam per territorium Burmii, non solvendo dictum pedagium, et transire ultra infrascripta confinia, videlicet pontem de Hostelio, pontem de Uza, incurrat et per incursus penitus habeatur ad penam imperialium duorum pro quolibet capite mobilie minute; et medietas cuius pene perveniat in Communi et alia medietas in habente ipsum pedagium; et imperialium duodecim pro quolibet capite mobilie grosse, et quelibet persona possit accusare et robare, et habeat medietatem ipsius accuse seu pene» (Martinelli-Rovaris 236-239). Il lungo capitolo comprende due nuove aggiunte, la prima del lunedì 26 luglio 1407, la seconda del martedì 7 settembre 1406 (posposta).

Il rientro delle bestie dall'alpeggio era regolato dal

c. 194. *De mobilia que possit ire per prata alpium*. «Item statutum est quod nulle mobilie ducantur nec veniant de alpius in pratis segatis ipsarum alpium usque ad vigiliam sancte Marie septembris [il 7, vigilia della natività di Maria] sub illo banno quod solvitur per mobiliam in sentitis [c. 196], et hoc non intelligatur contra Vicinos de Fraele; et quod nulli servitores Communis nec aliqua alia persona debeat ire ad temptandum [“a esaminare”] sentita, nisi per officiales Communis mitterentur, et quod nullus scriba Communis debeat scribere aliquas accusas sentiti sine licentia officialium, aliter dicte accuse nihil valeant» (Martinelli-Rovaris 196-198).

I “sentiti” compaiono più di una volta negli Statuti bormini e anche altrove, fino a quando la denominazione è stata abbandonata e se ne è perso il significato preciso. Doveva trattarsi di qualcosa di intermedio fra pascolo dichiarato completamente libero e pastura vincolata (i *tensi pratorum*), concessa all'ingresso delle bestie soltanto entro tempi ben definiti e in circostanze particolari, sempre allo scopo di economizzare l'erba in previsione di momenti difficili.<sup>4</sup>

Le prescrizioni riguardo ai “sentiti” si fanno più dettagliate nel

c. 196: *De sentitis*. «Item statutum est quod nulla mobilia conducatur

---

<sup>4</sup> R. Bracchi, *Divisione tra alpi e “sentiti” a Bormio nel 1309*, in «Bollettino della Società Storica Valtellinese» 51 (Sondrio 1998), pp. 31-94.

ab alpibus in sentitis definitis usque ad quintam diem ante festum sancti Michaelis [non prima del 25 settembre] sub pena et banno imperialium duorum pro qualibet ove et moltono, imperialium sex pro qualibet capra et hirco, imperialium duodecim pro quolibet porco vel porca, et soldorum duorum imperialium pro qualibet sterlamenta [“capo sterile”] et vacca, tam de die quam de nocte, salvo si per nivem non posset stare et etiam per guerram non posset stare, quod tunc fiat secundum voluntatem Consilii, et aliter aliqua parabula [“decisione”, propr. “parola”] non possit dari; et salvo quod possit stare in sentitis per noctem unam, dum non sit fraus, et non plus, si non mutarentur de loco ad locum cum mobilia; et si ultra noctem unam steterint, solvant pro banno Communi ut supra tam de die quam de nocte, et quod nulla moltonaria [“gregge di montoni”], que sit a moltonis quinquaginta supra, conducatur in sentitis ante vigiliam sancti Michaelis [28 settembre] sub predicta pena, et similiter quod a dorso della Guaita exterius usque ad Croxetam sub Plazo Ploglioso, et sicut ipsum dorsum recte ferit [“conduce, porta”, in altri esemplari: fuerit] [ad] saxum sub Pedenula et ita per medium ad saxum de Ferrarola ultra aquam sit sentitum a vachis et ab omnibus mobilibus minutis, et procuratores teneantur facere sepe temptare, quando temptantur alia sentita.

1515, die iunii, additum in dicto capitulo quod de cetero non sit aliqua persona que habeat bestiamina tam grossa quam minuta que audeat illa bestiamina tenere in sentitis, sed ea ponere in alpibus et excepisse [“tener fuori”] extra sentita ad tardius per totum mensem maii, reservatis capris que possint teneri ad pratum, et hoc sub pena de banno soldi unius pro singulo capite minuto et soldorum quinque pro quolibet capite grosso, salvo quod si placeret alicui unam vaccam tenere ad pratum per totam estatem, quod sine aliqua pena possit tenere» (Martinelli-Rovaris 198-199; le norme stabilite per Agnedrazio e per la valle di Teregua e Campello seguono nei cc. 197 e 198).

Il c. 258 continua con la fissazione di un premio (un terzo della pena) a chi abbia sporto denuncia: *De parte accusarum sentitorum et pratorum alpium* (Martinelli- Rovaris 252-253).

### *Tensi e pasture sul fondovalle*

A regolare i pascoli in basso interviene il lungo

c. 165. *De culturis temptandis*. «Item statum est quod omni anno in sancto Gallone [16 ottobre] eligantur quattuor procuratores deputatis ad faciendum temptare et procurare culturas de la villa de Pedenosso, de Semogo et de la Alute, ne devastentur nec pasculentur [...] et quod nulla persona debeat ire in Alute, Larice, Ronchis et Seghetiis a kalendis martii usque ad octavam diem post festum sancti Michaelis [29 settembre] sub pena superius contenta de soldis decem de die, et de nocte de soldis viginti; et similiter

nulla mobilia debeat ire in ronchis Trexende a kalendis martii usque in vigilia sancti Michaelis sub eadem pena» (Martinelli-Rovaris 174-177). Dopo la festa dell'arcangelo posto a capo delle schiere celesti, entrava in vigore in tutta l'alta valle dell'Adda il diritto di *trašàr*, voce derivata dal lat. tardo \**trans-āre* per *transīre* "passare oltre, transitare", "sconfinare, trasgredire", rifatta sulla prep. *trans* "al di là, oltre" (REW 8852; VSI 1,96-7; DEG 912), cristallizzatasi nell'arcaico linguaggio agricolo-pastorale nel senso di "condurre le bestie a pascolare liberamente, anche nelle proprietà private", la quale sembra riflettere istituzioni giuridiche assai arcaiche, presumibilmente anteriori all'assegnamento di terre ai singoli nuclei familiari. Appare ancora nel suo significato primitivo in vari dialetti alpini: tic. *trašà*, *trašè*, *trašèr*; *trašgià*, *trašèe* "far consumare l'ultima erba dalle bestie lasciandole pascolare liberamente; mandare le bestie al libero pascolo; pascolare liberamente: del bestiame", *tras*, *tràso*, *très* "libero pascolo del bestiame nel periodo autunnale; erba che non viene più falciata ma che si fa pascere dal bestiame; pascolo fertile, erbato" (LSI 5,592), surselv. *terasàr* "essere aperto" al libero pascolo con *e* epentetica (NVS 1100; Lurati-Pinana 396; HR 2,908), liv. *trašér* perlopiù usato assol. "pascolare liberamente dopo il ventuno di settembre sui prati del paese", "lasciare pascolare liberamente il bestiame dopo il 21 di settembre; condurre il bestiame, quando non è consentito, sui pascoli altrui" (VB 263; DELT 2,2858-59), borm. (*īr a*) *trašār* "pascolare liberamente, a bottino, dopo l'ultimo taglio, sui prati non chiusi da siepi o murricciuoli" (VB 263), forb. *īr a trašón*. Il cap. 195 degli Statuti civ. borm. stabiliva a proposito: «a Sancto Michaele (29 settembre) in antea nullum clusum pratorum sit in Burmio, quod non habeat vahonum unum ["un varco, un accesso"] ita quod possit pasculari, præter si in ipso cluso adigoirum ["secondo fieno, grumeruccio"] segatum fuerit, vel videatur quod posse segari, quod segari debeat infra dies octo post suprascriptum terminum...». Chi non si fosse attenuto a queste prescrizioni veniva punito con 10 soldi imperiali di multa (VB 263; Besta, *Bormio* 179).

Le norme riguardanti il divieto di accesso e di sfruttamento delle possibilità offerte dai terreni pubblici collocati al basso erano motivate dalla necessità di rimboschimento delle fasce franose, che erano dichiarate interdette, senza nessuna eccezione, al taglio degli alberi, alla raccolta di stame, al pascolo, e alla caccia. Sono raccolte nel

c. 193 degli Statuti civili. *De tensis pratorum*. «Item statutum est quod omnia prata a turre Serravallis superius et a Pedruzana citra et a Scala citra et a rino ["torrente"] de Cedo et a Dorso mutorum citra et a Rosseno et a Boverio inferius sint tensa a sancto Georgio [23 aprile] in antea ab omni mobilia ["capo di bestiame"] sub pena et banno soldorum duorum imperialium pro quolibet capite mobilie grosse, et imperialium quattuor pro quolibet capite mobilie minute omni vice Communi; et totidem illi

cui *damnum factum fuisset, excepto in suo proprio prato, de quo nullum bannum solvatur; et in aliis contratis de Burmio nullum tensum possit fieri antequam eatur ad alpem; et quelibet persona possit custodire sua prata seu arestiva* [“prato in cui si hanno due tagli di fieno”] *et tensare ab omni mobilia a sancto Georgio in antea usque dum venitur de alpibus* [per san Michele, 29 settembre]; *et pignorare super suum, pro ut in sentitis solvitur* [cf. StCBorm, c. 196], *et in campis seminatis vel eorum limedis vel pradellis* [“prati presso l’abitazione, circondati da siepe o muro”] *possit pignorare de quolibet capite mobilie, sicut accusatur per Statutum in tensis Culture toto tempore anni et in toto territorio Burmii; et saltarii* [“guardie campestri e boschive”] *contratarum possint pignorare in eorum contratis ut supra legitur* [c. 193], *et quelibet Vicinancia possit ponere saltarios ad hoc et quod mobilia accipiatur de prato ad medium mensem aprilis et plus et minus ad voluntatem Consilii»* (Martinelli-Rovaris 196-197).

In altri capitoli si trovano norme per località specifiche, a partire da quelle collocate nella immediata periferia del paese:

c. 277. *De ovibus et alia mobilia que non possit pascolare in Areite*. Item *statutum est quod a sancto Gallone ultra* [16 ottobre] *usque ad kalendas maii oves possint pascolare in Areite sine aliquo banno; et alia mobilia possit pascolare a sancto Gallone usque ad medium mensem maii, sine aliquo banno: et preterito ipso termino, servitores Communis possint accusare et condemnare secundum usum»* (Martinelli-Rovaris 262-263).

c. 268. *De Ruinacia tensa ab ovibus et moltonis pro pasculando*. «Item *statutum est quod tota Ruinacia sit tensa a moltonibus et ovibus tantum, videlicet a kalendis maii usque quod mobilie veniunt ab alpibus* [per san Michele, 29 settembre], *sub pena contenta in statuto sentitorum* [c. 196]; *et quod addatur in Statuto Communis Burmii, salvo in eundo et redeundo et non morando»* (Martinelli-Rovaris 258-259).

## ***I tre toponimi***

*Réa*, ora *còsc’ta Dréa* pascolo.

Nel vocabolario tiranese è testimoniato come termine comune *réa*, Baruffini *rèa* nell’accezione di “legame posteriore dello strascico del carro, travetto che tiene uniti in coda i due *priài*” (Bonazzi 2,530), “sbarra di ferro che tiene uniti alla medesima distanza i due *priài*; presenta due fori nei quali sono introdotte *li gùgi* che fissano i *priài* verso l’estremità che poggia sul terreno” (Fiori 360-61), “laccio della cavezza” (Pola-Tozzi 174). Se *règlia* “tronco di betulla per tener fermi gli appoggi” (2,533) rappresenta una variante, si dovrà risalire al lat. *rēgūla* “asta, sbarra, regolo” (REW 7177 e 7168; DEI 5,3223 e 3224; VEI 821). L’evoluzione fonetica dovrebbe essersi compiuta attraverso la formula scomparsa *\*réia*, rifatta sull’oscillazione *gli / i* in

un periodo già sofferente di incertezza etimologica. A Brusio riappare *rèa* tra le variegate corrispondenti ticin. (*a*)*régli*a, *récia*, *rége*, *rèigia*, *réngia*, *résia*, *rìgia* “stanga longitudinale superiore della slitta; stegola dell’aratro; parte longitudinale del timone del carro; sbarra trasversale che congiunge perpendicolarmente le due stanghe longitudinali della slitta” con diversi altri referenti affini (LSI 5,313). Nessuno di questi tuttavia pare adatto a definire una località destinata alla monticazione.

Dal momento che la dizione attuale è *còsc'ta Dréa* una soluzione alternativa potrebbe essere indicata nel ricorso all’ipocoristico personale *Dréa* per *Andréa*, parallelo ai retici *Dre-aza*, *Dri-et*, *Dri-osch*, *Dre-oscha* (RN 3/1,291). Non sono rare infatti le denominazioni toponimiche che prendono lo spunto da un antico proprietario o frequentatore della località.

*Pròfa*, *Pròfa bàsa*, anno 1082: *Proffa de meço* (Manaresi-Santoro 4,164); perg. sondal. del 1216: et Vital Pecius de Profa; 1387: terras seu possessiones prativas et campivas sitas in terra Burmii in loco dicto *Profa*; 1403: bonorum pro indiviso campivorum et prativorum, ac territoriorum jacentium in Burmio in contrata que nuncupatur *Proffa de sut* (Venosta 133); 1417: quondam Dominici *Proffa* (Bracchi, BSSV 42,56 e 70); 1467: cum buschis et cum *Alpe de Proffa*... que est pratum de *Proffa de Campo in Proffa de medio et in Proffa de subtus* (Inv. dei beni del Monast. di S. Abbondio, copia dell’Arch. Parrocch. di Tirano); 1676: la mettà d’un tabiato in *Profa di sotto* (EGen); *Pròfa de cà*, anno 1676: in *Proffa delle case* la sua portion di case, tabiato del fen; pertiche 50 a *Proffa delle case*; una portion, dove si dice *alle case de Proffa*; la Peza del buglio in *Proffa delle case* (EGen), *Pròfa mezzàna*, anno 1676: *alla Motta di Proffa mezana* portio(ne) di basicci e guastivo; pertiche 20 grasso in *Proffa mezana* (EGen); *Profàlta*, anche *Pròfa àlta*, anno 1676: in *Proffa alta* la sua portion di tabiato e stalle, theia e caneveli... et un ravinale; in *Proffa di sopra* la sua portione d’una theia et un canevello e stalla e tabiatto; una portion di tabiato in *Proffa alta* (EGen); anno 1649: in casa di Tomasino *Proffa* a Cipina; 1655: Iacobus Christofori quondam Iacobi *de Proffa* de Murignono (QInq). Dal lat. *prōra* “prora della nave” (> *proda* > *proa* > *prova*) attraverso un valore geonomastico di “ciglione di monte” (R. Bracchi, *Proffa de meço nel secolo XI*, in BSSV 57), it. *prora*, occit., catal., spagn., port. *proa*, fr. *proue* tutti col sign. di “prua” (EVLII 929 e 937). Fenomeni fonetici simili di passaggio -v- > -f- ritornano nel borm. *lugàniga càfa* “salsiccia nella quale si formano dei buchi durante l’asciugamento”, nel tart. *gòfa* “depressione del terreno”, “scodella di legno” (DVT 476), se dal lat. *gabāta* “vassoio (di legno)” (REW e REWS 3625), nell’it. mer. *tófa* “corno dei pastori” < lat. *tūba* “tromba” (REW 8964).

Il passaggio fonetico intermedio sarebbe offerto dal gros. *Pórf* maggesi fra Dòsa e Urtesè (IT 14,99), negli Statuti ed. 1515: La finanza, seu confinia, de li altompni [“pascoli alti”], verso la val de Sacho sia et debia essere

comenzando al fiume del Rovascho e asendendo per drita rega per la ganda de fora dal *rezo da Porfo* soto al sax da la Cagola e vignando, per drita rega [“venendo lungo una traiettoria rettilinea”], per la tresenda soto el dicto sax per fina sopra al sax dal Marmore e andagando, per drita rega, sopra al sax dal Corvo e andagando per drita rega per fina suoto al sax de Ruzola; nel 1532: petia una terre piazive, zerbive et sassive in Valle Grosina *supra saxum de Porfo*; petia una terre plazive et zerbive in Valle Grosina *ad Porfum* penes rezum. La chiusura della vocale sarebbe avvenuta dopo la metatesi in *Pórf*, da un precedente \**Prov(a)*, per contatto con la *r* complicata, e col conseguente passaggio della voce al genere maschile.

*Oltöir* (*in*) monte sopra S. Antonio Morignone, anche *Ultöir*, piatt. *in Oltöir*, ant. piatt., Piazza *Noltöir*, mor. *Nultöir*, *Nurtöir*, ant. borm. *Avoltoyr* (Stime 19); anno 1491: a vicinis alpium de Zandilla et de *Voltorio* pro ficto illarum alpium; 1500: vicinis alpium de Zandila et *Volterio* (QRec); 1537: usque in sumo saxorum alpis de *Avoltorio*; 1591: pro duabus andatis factis *su in Voltoir* pro citandis testibus (QCons); 1591: pro andata facta bis *in Avoltoyr* (QRec); 1650: essendo in pastura *in Altoir* con il suo bestiame; 1659: mettessimo insieme le nostre pecore per metterle *in Holtoir*... abbi tolto dentro alle Presure *in Oltoir*; 1676: stalle e tabiati, theia e caneveli [“costruzioni seminterrate perlopiù a pianta circolare per la conservazione del latte”] *in Oltoir*; la mettà di un ravinale [“campo seminato a rape”] *in Oltoir*; un bene *in Oltoir*, che si dice la Presurazza; a *Noltoir* tabiato, stalla e theia e caneveli; nella Presuraza di *Noltoir* (EGen, sez. Morignone); 1702: *in Oltor*; al Lorenzin *in Oltoir*; il *prato di Holtoir*; il *prato di Oltoir*; *in Oltor* (EMor); 1721: nelle boschine ed *in Altoir* e nel boscaz de Toch (QInq) (Bracchi, BSSV 35,26). Dal lat. (*avis*) *vùltùrius* “avvoltoio” (REW e REWS 9467; Longa 306; DTL 386). Cam. *oltür* “avvoltoio, falco” (Goldaniga 2,214).

Per quanto riguarda l’attribuzione dell’oronimo al rapace, si possono dare numerosi sviluppi paralleli in territori vicini e lontani, il primo dei quali è il gros. *Sturil* sommità rocciosa e pascolativa facente parte della dorsale che si stacca dal passo Zandilla e chiude a oriente il bacino del Roasco, nel 1518: *monte de Astorilo* seu de Asquaiio ultra vallem de Musella intus (IT 14,128). R. Sertoli Salis propone due ipotesi: «una possibile derivazione da ex türre, tenedo presente la vicinanza o forse anche la corrispondenza con la località ove era posto il Castrum Braitinum, oppure da nome proprio. Quest’ultima è plausibile alla luce di nuove acquisizioni documentarie: nel 1315 troviamo infatti una *Domina Astora* che vende dei fondi in Tellio de Grosso a *Romerio de Astore*» (IT 14,128). Tale (sopran)nome dipenderebbe, a sua volta, dal nome del rapace, tiran. *astór* “sparviero” (Monti 374) < lat. *acceptor*; -*ōris* “astore”, variante dial. di *accipiter*, -*tris* “falco”, per accostam. paretimol. al verbo *accipere* “prendere, catturare” (REW e REWS 9467; EVLI 76), bellun. *astorela* “astore”. All’intorno

si addensano altri toponimi affini, motivati direttamente dalla presenza dell'uccello, senza necessità di ricorrere a mediazioni antroponimiche. *Val di Sc'paréir* adiacenza di Paganécia in Valfurva (Longa 297), ma negli Statuti dei boschi citati la località è data sul Vallecetta nelle vicinanze di Praimón: a meridie troyum per quod itur a Praymon usque ad viam Presure Calderonorum et vadit ad pedem *Vallis Sparaverij* (StNBurm, Rubr. nova, c. 36), a Grosio nel 1454: terre campive *ad Sparaverum*, località ancora ricordata nelle mappe della prima metà del sec. XIX, ora sconosciuta, tra la via san Faustino e la statale (IT 14,128; Sertoli 121; DTL 517; RN 2,318), *Sparavéra* località della Val Lunga a Tartano (Bracchi, *Top. lat.* 64-65 e 169), *Sparavéra* monte in Valchiavenna, cador. *Plang de Spalavièr* "Piano dello sparviero" nelle vicinanze del castello di Andraz (Bracchi, *Top. lat.* 170), piem. *Rocca Sparvera*, luc. *Monte Sparviere* (Rohlf, *Quellen* 164) < lat. med. *sparaverius* < got. \**spar-wareis* alla lett. "aquila dei passerii" (REW e REWS 8126).

Inoltre possono essere aggiunti abr. *Aquila*, *Montaquila*, cal. *Gerace*, gr. *hierákion* "falco", cal. *Girifalco*, sic. *Falcone* (Rohlf, *Quellen* 164). Un monte in Sicilia, secondo la testimonianza di Esichio, era detto in un'antica lingua dell'isola, *Tórgion* da *tórgos* "avvoltoio" (Pisani, LIA 299).

Se il primo dei toponimi trattati non risulta particolarmente significativo ai fini di caratterizzare il paesaggio, lo sono invece gli altri due. La denominazione di *Pròfa*, distribuita al presente su quattro livelli (*Pròfa Basa*, *Pròfa de Cà*, *Pròfa de Mèz* e *Pròfa Alta*), scandisce probabilmente i diversi tempi della colonizzazione dei gradoni rocciosi del versante. La tenacia dimostrata nelle conquiste successive denuncia la necessità sempre crescente di estendere le aree pascolative per incrementare il bestiame delle piccole aziende domestiche. Si ha perfino notizia di un ravinale "campo piantato a rape" oltre il gradino più alto.

Più epico ancora risulta l'oronimo *Oltöir*, che porta indietro nel tempo, a un'antica contesa dei nostri padri col rapace per il dominio sui pascoli del cielo, lassù dove soltanto osano le aquile.